



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI MINI APPARTAMENTI DELLA RESIDENZA SOCIALE PER ANZIANI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'assegnazione dei mini-alloggi della Residenza sociale per anziani. La Residenza è composta da n. 13 mini alloggi, di superficie compresa tra 31,46 mq e 56,18 mq, destinati ad ospitare uno o due occupanti.

Gli alloggi verranno assegnati a coloro che saranno in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 2, previo bando di concorso, sulla base di una graduatoria predisposta dal competente Ufficio Servizi Sociali e adottata con atto del Capo Settore competente. Nella formazione della graduatoria l'Ufficio Servizi Sociali si avvarrà dei criteri di cui al successivo articolo 5.

Gli assegnatari saranno tenuti al pagamento di un canone sociale agevolato e alla stipula di apposito contratto di locazione, il cui schema viene adottato con deliberazione della Giunta Comunale.

Gli assegnatari saranno tenuti altresì all'osservanza delle prescrizioni indicate nel regolamento di gestione e di inquinato della Residenza sociale per anziani.

ART. 2 - MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un mini appartamento dovranno presentare domanda al Comune, su apposito modulo.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune sarà disponibile per ogni informazione e per la consegna dei moduli, che dovranno essere compilati dagli interessati e presentati all'Ufficio Protocollo, con tutta la documentazione necessaria, entro il termine che verrà stabilito nel bando di concorso.

Con il bando di concorso verrà adottato uno schema di domanda di partecipazione, indicante i documenti e le autocertificazioni da allegare. Il Comune si riserva di accertare la veridicità della documentazione e delle autocertificazioni allegate alla domanda di partecipazione.

Il Comune si riserva altresì, in qualunque momento, di assegnare gli appartamenti situati al piano terra alle persone per le quali risulti l'impossibilità o la grave difficoltà a risiedere nei piani superiori.

ART. 3 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I requisiti di accesso agli alloggi sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, possedere il permesso di soggiorno in corso di validità;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Lignano da almeno 10 anni ininterrotti alla data del presente bando;
- c) aver raggiunto i 60 anni d'età, per entrambi i richiedenti se trattasi di coppia; il limite di età è abbassato a 50 anni nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 Marzo 1971 n. 118 e/o riconoscimento di persona disabile ai sensi della legge n. 5 Febbraio 1992 n. 104;
- d) essere titolare di pensione o rendita a carattere continuativo, per almeno uno dei richiedenti se trattasi di coppia;
- e) essere autosufficiente. Nel caso di coppia, tale condizione dovrà riscontrarsi in entrambi i richiedenti;
- f) reddito annuo complessivo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00 in caso di persona singola, non superiore a € 22.222,00 in caso di coppia; il reddito di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione dei redditi al momento della presentazione della domanda;
- g) non essere in possesso di un patrimonio mobiliare superiore ad € 15.000,00, all'atto della domanda;
- h) Presenza di almeno una delle seguenti situazioni:
 - Richiedenti che alla data del bando abitino con il proprio nucleo familiare in edifici fortemente degradati o in locali non idonei all'abitazione, o in un alloggio antighienico, per i quali sia stata notificata ordinanza di sgombero;
 - Alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, fatti salvi i casi di intimazione per morosità;
 - Provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione emesso dopo l'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
 - Alloggio sovraffollato. Per alloggio sovraffollato si intende l'Alloggio composto da un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, inferiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno;
 - Alloggio precario, ossia concesso in locazione per un periodo transitorio;
 - Altre situazioni di disagio debitamente documentate dal Servizio Sociale del Comune di Lignano Sabbiadoro;
- i) non titolarità di un contratto di locazione presso un alloggio di edilizia sovvenzionata;
- j) non titolarità dei diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato situato in ogni parte del territorio nazionale.

Tutti i requisiti per partecipare all'assegnazione debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione stessa dell'alloggio e debbono permanere in costanza del rapporto, pena la revoca dell'assegnazione.

Il limite di reddito di cui alla lettera f, nonché il limite del patrimonio mobiliare di cui alla lettera g, verranno annualmente rivalutati in base all'indice ISTAT.

ART. 4 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE IN GRADUATORIA

L'Ufficio Servizi Sociali acquisisce le domande e la relativa documentazione, attribuisce i punteggi e provvede, prima dell'assegnazione dell'alloggio, alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni prioritarie che danno diritto all'assegnazione.

L'assegnazione degli alloggi disponibili avviene in base all'ordine della graduatoria secondo i punteggi e i criteri di priorità di cui al successivo art. 5.

ART. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nella formazione della graduatoria di cui all'art. 1, comma 2, l'Ufficio Servizi Sociali applicherà a ciascuna domanda un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO
SITUAZIONE REDDITUALE	Da 1 a 5 PUNTI in base alla formula sottoelencata
PERSONA SINGOLA non convivente con altre persone	1 PUNTO
ALLOGGIO PRECARIO (di natura transitoria)	3 PUNTI
ALLOGGIO NON IDONEO O ANTIGIENICO	Da 1 a 5 PUNTI
ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO	Da 1 a 3 PUNTI
PROVVEDIMENTO DI SFRATTO	Da 1 a 5 PUNTI
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI RILASCIO	5 PUNTI
ORDINANZA DI SGOMBERO	5 PUNTI
VALUTAZIONE da parte del Servizio Sociale sulla base di ulteriori elementi di disagio debitamente documentati	Da 1 a 3 PUNTI

Il punteggio relativo al criterio "situazione reddituale" sarà assegnato in base alla seguente formula:

$$X = \frac{pM \times Pm}{p}$$

- X = punteggio da attribuire
- p = reddito della domanda considerata
- pM = punteggio massimo attribuibile (n° 5 punti)
- Pm = reddito inferiore fra quelli delle domande presentate

A parità di punteggio si considerano condizioni di priorità, nell'ordine di precedenza:

1. Data di rilascio dell'alloggio;
2. Alloggio non idoneo o antigienico;
3. Alloggio precario.

ART. 6 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di cui all'art. 1, comma 2 rimarrà valida fino ad esaurimento della stessa.

Il Comune provvederà all'indizione di un nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi resisi disponibili nel caso di esaurimento della graduatoria e comunque non prima che sia decorso un anno dall'ultimo bando.

Il Comune provvederà all'assegnazione distinta per gli alloggi singoli e per i locali adibiti a due persone; a questi ultimi, concorreranno prioritariamente le coppie. Solo nel caso in cui tali alloggi non vengano assegnati a coppie, si provvederà allo scorrimento della graduatoria degli alloggi singoli con l'assegnazione di quelli per due persone disponibili ai primi beneficiari collocati utilmente in detta graduatoria.

ART. 7 - CONCESSIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI

Nel caso di esaurimento della graduatoria di cui all'art. 5, in presenza di alloggi temporaneamente disponibili, su valutazione dell' Ufficio Servizi Sociali, adottata con atto del Capo Settore competente, potrà procedersi alla concessione straordinaria di una o più unità abitative ai soggetti pur non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per i quali il Servizio Sociale del Comune ritenga necessario provvedere a temporanea sistemazione.

Anche tali assegnatari stipuleranno con l'Amministrazione Comunale un contratto di locazione ai sensi degli artt. 1571 e seguenti del codice civile, saranno tenuti alla corresponsione di un canone ed agli altri oneri connessi alla stipula del contratto di locazione.

Tale contratto avrà natura temporanea e si protrarrà al massimo fino all'assegnazione definitiva degli alloggi mediante il bando di concorso.

ART. 8 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Lignano Sabbiadoro,